

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI PREMI DI STUDIO

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 24/25/CDA del 26 marzo 2025

Emanato con D.R. n. 66/25 del 27 marzo 2025

In vigore dal 04 aprile 2025

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI PREMI DI STUDIO

Indice

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Finalità e destinatari
- Art. 3 – Ammontare del premio
- Art. 4 – Procedura per l'istituzione di un premio
- Art. 5 – Il bando di concorso
- Art. 6 – Commissione giudicatrice
- Art. 7 – Criteri di assegnazione dei premi di studio
- Art. 8 – Assegnazione dei premi di studio
- Art. 9 – Approvazione del Regolamento
- Art. 10 - Disposizioni finali

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione di premi di studio destinati agli studenti e/o giovani laureati, dottorandi e dottori di ricerca dell'Università Europea di Roma meritevoli, con l'utilizzo di fondi provenienti da atti di liberalità, esplicitamente finalizzati a detto scopo, per offrire loro un sostegno durante il percorso di studi.
2. I premi di studio sono conferiti mediante procedimento concorsuale per titoli, volto a selezionare gli aspiranti secondo i criteri specifici definiti nel bando di selezione.

Art. 2

Finalità e destinatari

1. I premi di studio hanno la finalità di:
 - a) dare un riconoscimento a studenti particolarmente meritevoli per l'impegno profuso nel proprio percorso di studio;
 - b) premiare laureati che si siano distinti per qualità, interesse scientifico e originalità del lavoro svolto su specifici ambiti disciplinari o determinate tematiche scientifiche o che meritino un incentivo a proseguire nell'attività di ricerca o di perfezionamento degli studi;
 - c) premiare i dottori di ricerca, entro due anni dalla proclamazione alla data del bando, per attività di ricerca e pubblicazioni, che si siano distinti per attività di ricerca.
2. I premi di studio possono essere destinati in particolare a:
 - studenti regolarmente iscritti;
 - laureati che abbiano conseguito il titolo di diploma di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico da non più di un anno alla data del bando;
 - dottorandi regolarmente iscritti;
 - dottori di ricerca.
3. I destinatari dei premi di studio saranno indicati nel bando di riferimento emanato con apposito decreto rettorale.

Art. 3

Ammontare del premio

1. I premi possono essere istituiti per importi non inferiori a euro 1.000,00 e non superiori a euro 5000,00, al lordo delle ritenute fiscali.
2. L'ammontare del premio è soggetto alle trattenute fiscali previste per legge.
3. Il premio è indivisibile; può essere erogato in più rate a un unico vincitore, ma non può essere suddiviso tra più vincitori.
4. L'importo del premio, al lordo degli oneri previsti dalla normativa vigente, deve essere versato anticipatamente all'Università con specifica della causale. Ove il soggetto donante intenda assegnare il premio, per il tramite dell'Università, senza versare i fondi sul bilancio di Ateneo, dovrà procedere alla preventiva sottoscrizione di una dichiarazione di impegno ovvero di una convenzione.

Art. 4

Procedura per l'istituzione di un premio

1. L'istituzione di un premio di studio prevede la seguente procedura:
 - a) proposta di istituzione da parte di Enti pubblici o privati e/o di privati cittadini, indirizzata al Rettore, con le indicazioni minime necessarie: denominazione e nota di presentazione dell'Ente finanziatore o del privato donante, motivazione e finalità del premio, ammontare dell'importo donato ed eventuali modalità di erogazione tramite bandi periodici;
 - b) delibera del Senato Accademico di istituzione del premio, previa verifica della disponibilità delle risorse da parte del finanziatore esterno, che devono coprire anche i costi degli oneri assistenziali a carico dell'Università ove dovuti;
 - c) predisposizione del bando di concorso e indizione della procedura tramite decreto rettorale;
 - d) decreto rettorale di nomina della Commissione giudicatrice;
 - e) decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura e nomina del/dei vincitore/i.

Art. 5

Il bando di concorso

1. Il bando per l'assegnazione del premio, redatto in conformità al presente regolamento e in accordo con il soggetto donante, deve specificare:
 - le finalità e la motivazione per l'istituzione del premio;
 - le tipologie di destinatari;

- il numero e l'importo del/dei premio/i;
- la materia/l'ambito di studio o di ricerca che si intende premiare;
- i requisiti di accesso e i titoli di studio oggetto di valutazione;
- eventuali incompatibilità con altri assegni, borse, sussidi o retribuzioni.

2. I titoli oggetto di valutazione nel bando devono riferirsi ad ampi settori di studio/ricerca, al fine di assicurare la maggiore partecipazione possibile e di garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento, di trasparenza, di imparzialità e di oggettività.

3. Il bando di concorso viene emanato tramite decreto rettorale e pubblicato sul sito Web dell'Università nella sezione concorsi-bandi: <https://www.uer.it/concorsi-e-bandi/> per un periodo minimo di trenta giorni, fino a un massimo di sessanta giorni. In presenza di circostanze motivate e documentate, il termine può essere ridotto a quindici giorni.

4. Nel caso in cui per un bando la cui scadenza è fissata in 30 giorni non risultino pervenute candidature, la pubblicazione può essere prolungata fino a sessanta giorni complessivi, a discrezione della Commissione.

Art. 6

Commissione giudicatrice

1. La valutazione dei candidati è effettuata da una Commissione nominata con decreto rettorale.
2. La Commissione è composta da almeno tre membri effettivi, individuati tra i professori dell'Università della disciplina o delle discipline affini all'argomento indicato nel bando, e uno supplente. Può far parte della Commissione un rappresentante del soggetto finanziatore.
3. La Commissione è costituita nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità, conflitto di interessi e parità di genere. A tal fine ogni Commissario deve autocertificare l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi nei confronti dei candidati.
4. La Commissione definisce i criteri per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati, qualora non siano previsti nel bando di concorso. La Commissione può altresì invitare i candidati ad un colloquio, al fine di una migliore valutazione comparativa.
5. La Commissione ha facoltà di non procedere all'assegnazione dei premi, qualora i candidati non presentino titoli idonei o pertinenti con la finalità del premio. L'importo non assegnato può essere utilizzato per bandire un nuovo premio con le medesime finalità.

Art. 7

Criteri di assegnazione dei premi di studio

1. I premi sono attribuiti sulla base di criteri di reddito e/o di merito disciplinati dal bando di indizione.

Art. 8

Assegnazione dei premi di studio

1. Il Rettore con proprio decreto designa il/i vincitore/i previa approvazione degli atti della procedura.
2. Il premio viene corrisposto al vincitore, entro 60 giorni dal decreto rettorale di designazione, ovvero secondo le modalità previste dal bando di concorso. Una eventuale rinuncia deve essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica del decreto rettorale, effettuata secondo le modalità previste dal bando.
3. In caso di rinuncia del vincitore, il premio verrà conferito al primo candidato in posizione utile nella graduatoria di merito. In assenza di altri candidati idonei, l'Università potrà procedere all'indizione di un nuovo bando.
4. Un premio di studio non può essere conferito dall'Università a un candidato che sia già risultato vincitore di un precedente premio di studio, sulla base della valutazione dei medesimi titoli presentati.

Art. 9

Approvazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web dell'Università.

Art. 10

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia e al bando di concorso.
2. Il presente regolamento è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'Università.